



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Cooperazione internazionale in materia di violazioni del codice della strada.
Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1368. Modalità operative per le richieste di cooperazione da parte degli organi di polizia stradale.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA - POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, fatta a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificata con la legge 12 agosto 1962, n. 1368, istituisce il Ministero della giustizia come Autorità centrale operante per l'Italia, in via unitaria, per tutte le richieste di cooperazione (ad es. rogatorie, notifiche, etc.) provenienti dai competenti organi giudiziari ed amministrativi italiani.

La Convenzione è oggi in vigore invariata, anche se traslata nell'applicazione ai Paesi già componenti l'originaria Parte contraente extra UE (Montenegro, Serbia, Bosnia e Macedonia)¹.

In particolare, per quanto di interesse per la circolazione stradale, la cooperazione in materia di violazioni del codice della strada per l'esecuzione delle relative notifiche dei verbali di contestazione è gestita dall'Ufficio 1 della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del predetto Dicastero, che annualmente movimentata una rilevante mole di fascicoli sulla base delle richieste inoltrate dagli organi di polizia stradale.

Al fine di velocizzare i procedimenti amministrativi connessi alle richieste di assistenza e incrementare l'efficacia e l'efficienza della cooperazione internazionale, la citata Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria ha rappresentato l'esigenza di razionalizzare e semplificare i flussi documentali attraverso la dematerializzazione di tutti gli atti relativi alle richieste inerenti alle violazioni in materia di circolazione stradale.

A tale scopo, la predetta Direzione generale ha richiesto che la documentazione relativa alle singole istanze di cooperazione – comprensive della richiesta di attivazione, dei verbali di accertamento suscettibili di notifica nei Paesi rientranti nella Convenzione in oggetto e di tutti i relativi allegati – venga trasmessa esclusivamente in formato digitale utilizzando l'indirizzo pec: civilcooperation.dginternazionale.dag@giustiziacert.it.

Il documento informatico deve essere redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate ai sensi dell'art. 71 del medesimo codice.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Ad eccezione del Kosovo che si avvale oggi della mediazione del MAECI.